REGOLAMENTO (CEE) N. 1105/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89 [4], la restituzione all'esportazione può essere fissata, a richiesta, in anticipo ; che in tal caso l'esportazione fuori dei territori della Comunità è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 [6] ;

considerando che, per motivi di bilancio o dettati dalla situazione del mercato interno comunitario o del mercato mondiale, può essere opportuno limitare a determinati quantitativi la concessione di restituzioni all'esportazione per prodotti del settore dei cereali ; che per la gestione della concessione delle restituzioni occorre, da un lato, disporre che la domanda di titolo di esportazione sia corredata da una dichiarazione del paese importatore, inviata a mezzo telex o telefax, che è stato concluso un contratto di consegna, fatto salvo eventualmente il rilascio del titolo per un quantitativo e un periodo di consegna corrispondenti a quelli indicati nella domanda di titolo ; che, d'altro lato, occorre prevedere che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione previa fissazione, eventualmente, di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi ; che occorre inoltre prevedere, in caso di applicazione di tale percentuale, la possibilità di ritiro della domanda di titolo ;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 891/89 ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 891/89, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione per i prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, secondo la procedura prevista all'articolo 26 dello stesso regolamento, la domanda di titolo di esportazione deve essere corredata da una dichiarazione del paese importatore, inviata a mezzo telex o telefax, che è stato concluso un contratto di consegna, fatto eventualmente salvo il rilascio del titolo. Nella dichiarazione deve figurare un quantitativo contrattuale corrispondente a quello del titolo richiesto, nonché un periodo di consegna che rientri nel periodo di validità del titolo. I titoli corrispondenti comportano la fissazione anticipata della restituzione e sono effettivamente rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

Se le domande di titolo di esportazione di cui al presente paragrafo superano i quantitativi che possono essere esportati, figuranti nel regolamento che fissa la restituzione, la Commissione può fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 30 giugno 1991.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.
(3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
(4) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.
(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione